R.G. n. 1149 /2015

REPUBBLICA ITALIANA



NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI

- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento deciso ai sensi dell'art. l'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, previo riscontro del deposito telematico di note delle parti contenenti la richiesta di trattazione scritta della controversia mediante lo scambio ed il deposito telematico di note,

PROMOSSO DA

Ditta

- parte ricorrente -

Avv. Antonio CAMPILONGO avv.ant.campilongo@pec.giuffre.it

CONTRO

INPS

- parte resistente -

Avv.

OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione a verbale di accertamento ispettivo.

CONCLUSIONI: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. l'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando la nullità, l'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo impugnato con il quale era stata ritenuta sussistente l'obbligazione a suo carico di versamento dei contributi in favore dei lavoratori dipendenti da una azienda agricola che nel 2013 e 2014 aveva eseguito lavori di raccolta e trasporto di frutti su fondi nella sua disponibilità, per ritenuta ricorrenza di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera; opponendosi alle risultanze ispettive ed alla sussistenza dell'obbligo contributivo, affermando la genuinità dell'appalto convenuto con l'impresa appaltatrice, agiva in giudizio per l'annullamento del verbale impugnato e per l'accertamento negativo del debito contributivo, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

Costituitasi la parte resistente Inps in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione e, nel merito, ripercorrendo pedissequamente gli esiti dei controlli effettuati in sede ispettiva e le conclusioni ivi rassegnate, affermava l'infondatezza del proposto ricorso per domandarne il rigetto, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.

Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

In concreto, la proposta opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo con il quale, previo accertamento di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, è stato ritenuto sussistente a carico della parte ricorrente, qualificato quale reale datore di lavoro, l'obbligo del versamento degli oneri previdenziali in favore di lavoratori formalmente assunti da un'azienda agricola appaltatrice di lavori in agricoltura su terreni nella disponibilità del ricorrente, è da qualificarsi quale accertamento negativo del debito contributivo.

Tanto conforta, innanzitutto, l'assoluta infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Inps circa il difetto di giurisdizione dell'AGO adita, trattandosi di controversia previdenziale di competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c.

Non solo, in tema di riparto dell'onere della prova, trattandosi di credito preteso dall'Inps (contributi previdenziali per i lavoratori illecitamente somministrati) l'offerta della prova dei fatti costituivi del diritto di credito in esame grava sull'istituto che si afferma creditore, anche in questo giudizio teso all'accertamento negativo del debito contributivo1.

¹ Cfr. Cass. 18.05.2010, n. 12108 così massimata: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'Inps l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).".

Ciò puntualizzato occorre concludere per l'insussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita posta a fondamento del credito previdenziale in esame.

Ed infatti, alcuna prova in questo giudizio è stata fornita dall'Inps della fattispecie ritenuta sussistente in sede di controllo ispettivo sebbene fosse a ciò tenuto.

In concreto la parte resistente si è limitata a fare espresso rimando alle risultanze ispettive producendo il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della ditta ricorrente ed a formulare capitoli di prova tesi a confermare le circostanze acclarate in sede ispettiva.

Ebbene, il verbale di accertamento ispettivo da solo non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del vantato diritto di credito previdenziale per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità².

Ciò posto deve ritenersi non adeguatamente provata l'ipotesi ritenuta sussistente in sede ispettiva di una somministrazione illecita di manodopera e, di conseguenza, la sussistenza dei crediti previdenziali pretesi ed il connesso obbligo a carico della parte ricorrente, mancando in questa sede processuale la prova di tutti i tratti connotativi.

In concreto, sebbene debba darsi atto delle risultanze ispettive e della loro generale portata probatoria³, in questo giudizio non è stata offerta la prova del credito vantato dall'Inps, non potendo riconoscere al solo verbale ispettivo prodotto dalle parti efficacia probatoria del credito contributivo per cui è causa.

Risulta omessa l'offerta della prova dello stesso fenomeno interpositorio accertato in sede ispettiva.

L'Inps, infatti, in sede ispettiva, ha concluso per la sussistenza di un'ipotesi di somministrazione illecita di mano d'opera sulla scorta di una dichiarazione, in particolare, rilasciata dall'amministratore unico somministratore della cooperativa



² In tal senso cfr. Cass. 04.10.2013, n. 22724 nella parte in cui chiarisce: "... (omissis)... Ne consegue che tale documentazione non avrebbe dovuto essere ignorata dalla Corte d'appello, tanto più che, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del "credito contributivo" di un istituto previdenziale, "preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (si cita, fra le altre, Cass. 18 maggio 2010, n. 12108). ... (omissis)...".

³ Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: "...(omissis)... Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05)...(omissis)..."

appaltatrice di lavori di raccolta e trasporto di agrumi tra il 2013 ed il 2014 su terreni nella disponibilità della parte ricorrente⁴.

Ebbene, in questo giudizio l'Inps ha omesso l'offerta della prova degli elementi in grado di disvelare una forma di somministrazione illecita.

Innanzitutto, è stata omessa in questo giudizio l'offerta della prova della insussistenza di un'organizzazione dei mezzi e della forza lavoro di tipo imprenditoriale e di un'impresa in generale in capo all'impresa agricola appaltatrice dei lavori in agricoltura di raccolta di frutti tra il 2013 ed il 2014 su terreni nella disponibilità della ditta ricorrente.

Risulta omessa l'offerta della prova dell'insussistenza del potere direttivo ed organizzativo del personale da parte della società cooperativa appaltatrice dei lavori già menzionati e del rischio d'impresa.

A rigore, dalle dichiarazioni testimoniali sollecitate dalla parte ricorrente è chiaramente emerso il contrario.

I lavoratori all'epoca alle dipendenze della ditta ricorrente nel corso del giudizio hanno dichiarato che i lavori di raccolta sono stati eseguiti esclusivamente dagli operai della società con mezzi propri.

Tanto esclude chiaramente qualunque forma di ingerenza da parte del ricorrente nell'organizzazione della forza lavoro della società appaltatrice dei lavori.

Le conclusioni rese in sede ispettiva sono frutto di una lettura evidentemente fuorviante della dichiarazione resa dall'amministratore unico della società cooperativa appaltatrice dei lavori nella parte in cui è affermato: <<...Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, in particolare i luoghi di raccolta, le modalità, la calibratura dei frutti ecc., se la vede il committente...(omissis)...la mia Cooperativa si limita a fornire la manodopera...>>.

A ben vedere da tale dichiarazione emerge esclusivamente che le uniche indicazioni fornite dal committente, di massima e del tutto generiche, riguardano i luoghi di raccolta, le modalità della raccolta ed il calibro dei frutti.

Tanto non può confortare la emersione dell'effettivo esercizio del potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del committente nei confronti dei lavoratori assunti dalla società appaltatrice per poter ritenere sussistente una ipotesi di somministrazione illecita.

Alla luce di quanto appena sopra puntualizzato ed in mancanza di prove circa l'effettiva ingerenza del committente nell'organizzazione dalla forza lavoro utilizzata per la raccolta ed il trasporto dei frutti che la parte resistente Inps aveva l'onere di fornire deve ritenersi che le mere indicazioni fornite dal committente di ordine generale circa i luoghi della raccolta, le modalità della raccolta ed il calibro dei frutti non potrebbero qualificarsi alla stregua di veri e propri ordini puntuali e direttive datoriali specifiche.

Pertanto, mancando la prova dell'ingerenza della ditta ricorrente nella concreta gestione del rapporto lavorativo intercorso tra gli operai addetti alla raccolta e la società cooperativa che l'Inps aveva l'onere di fornire, deve desumersi che ad



⁴ Cfr. verbale di accertamento ispettivo in all.ti parte resistente Inps.

organizzare i lavoratori, a fornire le direttive ed a controllare le prestazioni lavorative rese sui terreni nella disponibilità della ditta ricorrente sia stata esclusivamente la società cooperativa

Deve ritenersi esclusa, pertanto, qualunque forma di ingerenza da parte del committente e di esercizio diretto del potere direttivo ed organizzativo dei lavoratori dipendenti dall'impresa agricola appaltatrice dei lavori sui terreni nella disponibilità della ditta ricorrente.

Con il contratto di appalto di servizi concluso tra la parte ricorrente quale committente e la società cooperativa versato in atti è stato espressamente convenuto l'obbligo per l'azienda agricola appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto del frutto di destinare il proprio personale, ma, soprattutto, di utilizzare i propri mezzi e l'assunzione dei rischi.

Non solo: nel contratto prodotto alla clausola n. 4.2) è stato convenuto che:

<<... (omissis)... La committente si impegna, pertanto, ad astenersi dall'impartire ordini o direttive agli ausiliari i quali risponderanno del loro operato solo all'appaltatore.>>⁵.

Che vi sia stata ingerenza ed interferenza da parte del ricorrente nella organizzazione del lavoro dei dipendenti dell'impresa agricola appaltatrice dei lavori di raccolta e trasporto non è stato provato dall'Inps a ciò tenuto.

Anche il rischio d'impresa è rinvenibile nelle clausole contrattuali del contratto di appalto di servizi prodotto.

In concreto l'impresa agricola appaltatrice si è obbligata all'esecuzione dei lavori di raccolta e trasporto per un corrispettivo concordato in euro 0,11+I.V.A. per ogni Kg di Clementine raccolto, di euro 0,05+I.V.A. per ogni Kg di Arance Raccolto e di euro 0,01+I.V.A. per ogni Kg di Raccolto trasportato.

Pertanto, il corrispettivo è stato convenuto in termini proporzionali alla quantità di prodotto (agrumi) eventualmente raccolto e trasportato.

Ed ancora: non è stato provato dall'Inps a ciò tenuto che i mezzi e le attrezzature per l'esecuzione dei servizi appaltati fossero di proprietà del committente e dati in uso ai lavoratori.

Pertanto, anche il requisito dell'organizzazione dei mezzi propri dell'appaltatore risulta sussistere per poter qualificare come genuino il contratto di appalto in esame ai sensi dell'art. 1655 c.c.

Ne consegue l'insussistenza di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera e, di conseguenza, dell'obbligo a carico della parte ricorrente del versamento degli oneri contributivi in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa agricola appaltatrice dei lavori per cui è causa.

Assorbite tutte le altre doglianze ed eccezioni ugualmente formulate dalle parti.

Va accolto, di conseguenza, il proposto ricorso.

Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto



⁵ Cfr. contratto di appalto di servizi in all.ti parte ricorrente.

nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, tenuto conto del valore della controversia, ridotti della metà per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - parzialmente pronunciando sulla proposta opposizione, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- accoglie il proposto ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale ispettivo impugnato;
- dichiara insussistente l'obbligo di versamento di oneri contributivi a carico della parte ricorrente originato dal verbale di accertamento ispettivo impugnato;
- condanna l'Inps in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.610,50, di cui € 43,00 per spese ed € 2.567,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.

Così deciso in CASTROVILLARI in data 09/10/2020

Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO

